



COMUNE DI PONTERANICA
PROVINCIA DI BERGAMO
SETTORE POLIZIA LOCALE

TELEFONO 035-57.10.26 - FAX 035-41.29.280

e-mail : b.scarpellini@comune.ponteranica.bg.it

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DEL COMMERCIO AMBULANTE E
DEL MERCATO SETTIMANALE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 20.04.2009

INDICE

CAPO I – Disposizioni generali

- Art.1 - Normativa
- Art.2 - Esercizio dell'attività
- Art.3 - Posteggi
- Art.4 - Rilascio autorizzazione su posteggi dati in concessione
- Art.5 - Istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione
- Art.6 - Rilascio autorizzazione per il commercio in forma itinerante
- Art.7 - Istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione per il commercio in forma itinerante
- Art.8 - Funzionario competente per il rilascio dell'autorizzazione

CAPO II - Mercato

- Art.9 - Tipologia del mercato
- Art.10 - Giornate e orari di svolgimento
- Art.11 - Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell'articolazione del mercato
- Art.12 - Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita
- Art.13 - Descrizione della circolazione pedonale e veicolare
- Art.14 - Modalità di tenuta e consultazione della Pianta organica del mercato
- Art.15 - Modalità di assegnazione di posteggio ai precari
- Art.16 - Richiamo delle modalità di pagamento dei tributi comunali relativi alla occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi
- Art.17 - Criteri per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione
- Art.18 - Scadenza, rinuncia e decadenza del posteggio
- Art.19 - Definizione di corrette modalità di vendita
- Art.20 - Funzionamento del mercato
- Art.21 - Modalità di subingresso
- Art.22 - Norme igienico-sanitarie per la vendita dei generi alimentari
- Art.23 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse
- Art.24 - Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato
- Art.25- Cambio di posteggio
- Art.26 - Definizione delle sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie

CAPO III – Commercio itinerante

- Art.27 - Zone vietate
- Art.28 - Zone consentite
- Art.29 - Rappresentazione cartografica
- Art.30 - Determinazione degli orari

CAPO IV – Disposizioni finali

- Art.31 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi
- Art.32 - Produttori agricoli
- Art.33 - Rinvio a disposizioni di legge
- Art.34 - Abrogazione di precedenti disposizioni

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Normativa

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche ed è adottato in conformità del D. Lgs.vo 31 marzo 1998, n. 114 e degli indirizzi regionali approvati con la Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 15.

Art. 2 Esercizio dell'attività'

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - b) su qualsiasi area purchè in forma itinerante.
2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione all'esercizio delle attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, sulla base della normativa regionale, dal Responsabile del Servizio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione.
4. Il Responsabile del Servizio rilascia altresì l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, a favore del cittadino residente o della società di persone la cui sede legale sia situata nel territorio comunale.
5. L'autorizzazione all'esercizio delle attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sull'intero territorio nazionale.
6. L'autorizzazione all'esercizio delle attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. A tal fine l'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

Art. 3 Posteggi

Il posteggio è quella parte di area pubblica della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.

La concessione del posteggio ha durata di dieci anni ed è rinnovabile con le modalità previste dall'art.18.

Art. 4 Rilascio autorizzazione su posteggi dati in concessione

Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art .28 comma 1° lett. a) del Decreto Legislativo 114/1998, è subordinato alla presentazione al protocollo del Comune entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul B. U. R. L. dei posteggi non assegnati, di una istanza in marca da bollo nella quale l'interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'art.5 del Decreto Legislativo 114/1998
- c) di non possedere più di un'autorizzazione e relativa concessione di posteggi sullo stesso mercato;
- d) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche del posteggio dato in concessione;
- e) il settore o i settori merceologici.

Art. 5 Istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni su posteggi dati in concessione

1) L'Ufficio comunale competente all'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione prevista dall'art. 28, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 114/1998, trasmette alla Giunta Regionale i dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione, per la relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

2) L'ufficio comunale di cui al precedente comma procede alla verifica dei contenuti delle istanze ed all'accertamento dei requisiti, mediante acquisizione d'ufficio delle informazioni ritenute necessarie.

3) Entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande, pubblica la graduatoria ottenuta sulla base dei seguenti criteri di priorità :

- a) maggior numero di presenze maturate nell'ambito del mercato;
- b) anzianità di registro delle imprese;
- c) anzianità dell'attività del commercio su aree pubbliche attestate dal Registro delle Imprese.

4) A parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici giorni dalla loro pubblicazione. Sulla predetta istanza il Comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicata nel medesimo giorno.

5) L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria decorsi 30 giorni dalla pubblicazione.

Art. 6 Rilascio autorizzazione per commercio in forma itinerante

1) L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 114/1998 è rilasciata dal Comune ai residenti se persone fisiche o se trattasi di società di persone, per chi ha la sede legale in Ponteranica.

2) L'istanza, in marca da bollo, deve essere presentata al protocollo del Comune o trasmessa tramite raccomandata postale.

3) Nella domanda l'interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 114/1998;

- c) il settore o i settori merceologici;
- d) di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.

Art. 7 Istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni in forma itinerante

- 1) L'ufficio competente, procede alla verifica dei contenuti della domanda mediante acquisizione d'ufficio delle informazioni ritenute necessarie ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.
- 2) La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro 60 giorni dal suo ricevimento.

Art. 8 Funzionario competente per il rilascio dell'autorizzazione

- 1) L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche viene rilasciata a firma del Responsabile del Servizio e deve contenere l'intestazione del soggetto richiedente e/o del preposto in possesso dei requisiti per il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione, l'ubicazione e la superficie di vendita del posteggio ed il mercato a cui si riferisce, se non trattasi di autorizzazione in forma itinerante, nonché eventuali prescrizioni.

Capo II

Art. 9 Tipologia del mercato

1. Sul territorio del Comune di Ponteranica esiste un mercato periodico a cadenza settimanale.
2. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercato di cui al precedente comma.

Art. 10 Giornate e orari di svolgimento

1. Il mercato ha luogo nella giornata di Sabato dalle ore 7.00 alle ore 13.30.
2. I concessionari di posteggio entro le ore 8.00 devono avere installato il proprio banco o autoservizio ed attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.
3. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 6.30 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 13.00 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).
4. Entro le ore 14.00 tutti i concessionari debbono avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercantile della stessa.

5. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, sentite le associazioni provinciali di categoria, si può anticipare lo svolgimento del mercato al giorno precedente non festivo.

Art. 11 Richiamo della localizzazione e della configurazione del mercato

1. L'area di mercato del Comune di Ponteranica è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento, dalla quale si evidenziano:

a) ubicazione: Ex Stazione Ferroviaria Via Valbona;

b) superficie complessiva del mercato: mq. 1400

c) superficie complessiva dei posteggi: mq. 690

d) totale posteggi n. **20**, di cui:

- n. 12 riservati ai titolari di autorizzazione per il settore non alimentare
- n. 7 riservati ai titolari di autorizzazione per il settore alimentare alimentare;
- n. 1 riservati ai produttori agricoli ;

e) tipologia della struttura: trattasi di posteggi su area scoperta;

f) caratteristiche del mercato:

- mercato con svolgimento settimanale con cadenza nel giorno del sabato.

Art. 12 Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

1. I banchi , gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria.

2. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito.

Art. 13 Descrizione della circolazione veicolare

1. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato. In caso ciò non sia possibile, dovranno essere posteggiati in altra area idonea.

Art. 14 Modalità di tenuta e consultazione della pianta organica del mercato

1. Presso l'Ufficio comunale competente deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi numerati, nonché l'originale della Pianta organica con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.

2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio competente ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento della Pianta organica.

3. Copia della planimetria e della Pianta organica è depositata presso la Polizia Locale per il servizio di vigilanza e limitatamente ai generi alimentari è inviata all'ASL (Servizio di Igiene Pubblica) competente per il territorio.

Art. 15 Modalità d assegnazione dei posteggi precari

1. I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 10, comma 2, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza che possano richiedere la restituzione delle tasse pagate.

2. Alle ore 8.30 i posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato. A parità di presenze, si tiene conto della maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

3. I posteggi che, entro le ore 8.30, non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato. A parità di presenze, si tiene conto della maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

4. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi l'Ufficio competente formerà apposita graduatoria, attribuendo agli operatori un punto per ogni giornata di attività o di presenza all'inizio delle operazioni. Tale graduatoria è aggiornata con cadenza mensile presso l'Ufficio stesso.

Art. 16 Modalità pagamento tributi comunali relativi all'occupazione sulo pubblico ed allo smaltimento dei rifiuti

1. Le concessioni aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono assoggettabili al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme.

2. Le tasse dovranno essere versate dai titolari di concessione tramite bollettino c/c intestato al servizio Tesoreria del Comune.

3. Le tasse dovranno essere versate dai precari di cui all'art. 15 all'atto dell'occupazione del posteggio ad un operatore di Polizia Locale addetto alle operazioni di spunta.

Art. 17 Criteri per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio a seguito della comunicazione da parte dell'Organo accertatore circa casi di particolare gravità e recidiva, adotta i conseguenti provvedimenti di:

- a) sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario;
- b) revoca dell'autorizzazione.

2. Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) l'abusiva estensione della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

3. Il Responsabile del Servizio revoca l'autorizzazione:

- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- c) qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;
- d) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo 114/1998;
- e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione o entro quattro mesi nel caso di subingresso per atto tra vivi;
- f) per continua recidiva delle violazioni di cui al comma 2;
- g) a seguito della decadenza del posteggio.

Art. 18 Scadenza, rinuncia e decadenza del posteggio

1. La concessione del posteggio ha la durata di 10 anni. Entro 30 giorni dalla data di scadenza deve essere presentata al Comune la domanda di rinnovo.

2. L'Ufficio competente, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi, rilascia l'autorizzazione e riassegna il posteggio richiesto entro la scadenza del termine.

3. La mancata presentazione della domanda da parte del titolare del posteggio entro il termine di cui al precedente comma 1 va considerata come rinuncia alla concessione del posteggio stesso che si rende in tal modo libero per l'assegnazione ad altro richiedente, con le procedure previste dalle norme vigenti.

4. Chi intende rinunciare al posteggio, invia la comunicazione di rinuncia alla concessione al Comune allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune.

5. L'operatore decade dalla concessione del posteggio:

- a) per il mancato rispetto delle corrette modalità di vendita;
- b) per non aver assolto al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico;
- c) per non aver assolto al pagamento della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani;
- d) per il mancato rispetto delle norme igienico sanitarie;
- e) per non aver osservato le direttive impartite degli Organi di Vigilanza del mercato o per mancanza di rispetto agli Organi stessi.

Art. 19 Modalità di vendita

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere, depositandoli poi negli appositi contenitori.
2. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.
3. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
4. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,20 e non possono sporgere per più di mt. 1,50 dalla verticale del limite di allineamento.
5. I posteggi dovranno essere posti a distanza adeguata al fine di non intralciare il passaggio pedonale. Questo spazio dovrà essere sempre sgombro da cose od attrezzature.
6. Oltre a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e dalle disposizioni Regionali in quanto applicabili, al titolare dei posteggi al mercato è fatto divieto di:
 - a) adottare sistemi di vendita che arrechino disturbo sul mercato;
 - b) vendere generi infiammabili;
 - c) detenere materie che siano causa di cattive o nocive esalazioni;
 - d) sostare, dopo l'inizio delle operazioni di vendita, con veicoli o altri mezzi di trasporto che non servono da banco o da sostegno delle merci, che non trovino sistemazione nell'area del posteggio assegnato;
 - e) allacciarsi agli impianti esistenti per l'illuminazione dell'energia elettrica o installare prese d'acqua, senza la preventiva autorizzazione comunale o di altre autorità competenti;
 - f) danneggiare in qualsiasi modo il suolo, aiuole, piantagioni, segnaletica stradale o qualsiasi altra attrezzatura o pertinenza stradale;
 - g) praticare affissioni o iscrizioni di qualsiasi genere, se non preventivamente autorizzate dall'autorità comunale, salvo per le iscrizioni riguardanti il prezzo di vendita delle merci;
 - h) collocare tende, assiti od altra opera fissa o mobile o anche merci in modo da danneggiare o intralciare l'attività di vendita attigua o i passaggi destinati al pubblico;
 - i) accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo da costituire pericolo per l'incolumità delle persone;
 - j) lasciare animali liberi;
 - k) usare bilance a stadera o rette a mano;

- l) usare altoparlanti o altri strumenti acustici per attirare gli acquirenti, salvo che per consentire l'ascolto di dischi o musicassette ai clienti e comunque con volume moderato;
- m) esporre merci sui banchi ad un'altezza inferiore dal suolo di mt. 0,50, salvo che per i generi di: calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti;
- n) appendere merci alle tende di protezione dei banchi in modo che le stesse sporgano oltre la verticale del limite di allineamento dei banchi;
- o) svolgere l'attività di vendita col sistema del "battitore".

Art. 20 Funzionamento del mercato

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.
2. Gli Uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Locale. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede l'ASL.
4. Il Responsabile del Servizio può fissare gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti nel precedente articolo 10.

Art. 21 Modalità di subingresso

1. Il subentro nella titolarità dell'azienda comporta il passaggio della concessione del posteggio al subentrante, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 114/1998.

Art. 22 Norme igienico – sanitarie

1. La vendita e la somministrazione dei prodotti alimentari sono soggette alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore.

Art. 23 Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse con esclusione di oneri a suo carico. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio fino alla scadenza del termine già previsto dalla concessione revocata. Il nuovo posteggio dovrà essere individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:

- nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;

- nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.

Art. 24 Modalità di rassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato

1. La ristrutturazione del mercato nonché lo spostamento dello stesso in altra sede o altro giorno lavorativo possono essere disposti dal Comune, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, per le seguenti ragioni:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) cause di forza maggiore;
- c) limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico sanitari.

2. Qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi degli operatori, già titolari di concessione, avviene con le seguenti modalità:

- a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari o al tipo di attrezzatura di vendita.

Art. 25 Cambio di posteggio

1. I titolari di concessione di posteggio possono presentare al Comune domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento in uno dei posteggi che si rendessero eventualmente disponibili, ovvero l'autorizzazione a scambiarsi tra concessionari i relativi posteggi.

Art. 26 Definizioni della sanzioni pecuniarie ed accessorie

1. Il Responsabile del Servizio, ricevuto il verbale inviato dalla Polizia Locale in ordine all'accertamento, definisce l'entità della sanzione pecuniaria ed emette il provvedimento sanzionatorio previsto stabilendo anche l'eventuale sanzione accessoria.

2. Nel caso di confisca della merce, col medesimo provvedimento il Responsabile del Servizio stabilisce anche in ordine alla vendita o alla distruzione, sentito l'Ufficio Economato del Comune in ordine alla valutazione complessiva del valore della stessa.

CAPO III

Commercio itinerante

Art. 27 Zone vietate

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato:
 - a) nelle strade extraurbane principali e secondarie;
 - b) nelle strade provinciali che attraversano il centro abitato.

Art. 28 Zone consentite

1. Nelle strade classificate come strade locali ai sensi del Codice della Strada è consentito l'esercizio del commercio in forma itinerante, fermo restando che la sosta degli autoveicoli deve essere in ogni caso effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
2. Nella giornata di svolgimento del mercato è interdetto il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri.
3. E' consentita la sosta per l'esercizio della vendita in forma itinerante per un periodo massimo di 1 ora nel medesimo posto, quindi l'esercente si dovrà spostare ad una distanza non inferiore di 100 metri.
4. Nei giorno del mercato settimanale l'esercente il commercio su aree pubbliche in forma itinerante dovrà spostarsi ad una distanza non inferiore a **300 mt.** dall'area designata come sede del mercato.

Art. 29 Rappresentazione cartografica

1. Presso la Polizia Locale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante e quelle consentite.

Art 30. Determinazione degli orari

1. Ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 114/1998, l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante è quello stabilito dal Sindaco per le attività commerciali in sede fissa .

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 31 Variazione del dimensionamento localizzazione dei posteggi

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempre che disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura del competente ufficio comunale, della planimetria che ne costituisce l'allegato.

Art. 32 Produttori agricoli

1. Agli effetti del presente regolamento, si considerano del tutto equiparabili alle autorizzazioni di cui alla Legge n. 59/1963, le denunce di inizio attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'art. 19 della Legge n.241/1990 e del D.P.R. n. 300/1992.

2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione sempre che si tratti di denuncia regolare.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge Regionale 21 marzo 2000 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle disposizioni regionali di attuazione.

Art . 33 Abrogazione delle precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia in contrasto con lo stesso.